Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 24 settembre — Numero 225

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 6 settembre 1921, n. 1268, *che reca provvedimenti a favore del corpo degli agenti di custodia delle carceri.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto legge 20 febbraio 1919, n. 220;
Visto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino a nuova disposizione la facoltà data al ministro dell'interno dal primo capoverso dell'art. 4 dal decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220;

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 29 del testo unico approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, concernente provvedimenti per le case popolari ed economiche, sono estese ai graduati ed agli agenti del corpo degli agenti di custodia, anche per gli impegni assunti anteriormente all'andata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 21 agosto 1921, n. 1240, *che reca norme pei ricorsi relativi ai nuovi quadri di classificazione del personale delle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368, che stabilisce nuovi quadri di classificazione per il personale delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione al personale delle ferrovie dello Stato dei quadri di classificazione approvati colla legge 7 aprile 1921, n. 368, e delle norme ministeriali 6 maggio 1921 emanate dal Ministero dei lavori pubblici a mente dell'art. 4 della suddetta legge, è ammesso entro 50 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del presente decreto quando la comunicazione abbia preceduto la pubblicazione del decreto stesso, il reclamo da parte degli interessati al Consiglio d'amministrazione, che giudica definitivamente.

Contro tale giudizio è ammesso il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato a norma dell'art. 27 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1259, *che stabilisce il nuovo ruolo organico per il personale del R. Istituto di studi superiori e di perfezionamento di Firenze.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio direttivo del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze con cui si approva il nuovo organico del personale dell'Istituto medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Viste le leggi 30 giugno 1872, n. 885; 9 luglio 1905, n. 366; 22 giugno 1913, n. 856, riguardanti la convenzione pel mantenimento del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

Visto il Nostro decreto 11 febbraio 1915, n. 303, che stabiliva il nuovo organico del personale e del predetto Istituto;

Visti i Nostri decreti 17 agosto 1919, nn. 1703, 1707, e 13 maggio 1920, nn 842 e 929, recanti provvedimenti pel personale insegnante, assistente, tecnico e subalterno delle RR. Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore;

Visti i Nostri decreti 2 ottobre 1919, n. 2049, e 1° settembre 1920, n. 1503, recanti provvedimenti pel personale dell'Amministrazione universitaria;

Visti i Nostri decreti 2 ottobre 1919, n. 2074, e 13 maggio 1920, n. 714, recanti provvedimenti per il personale delle biblioteche governative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° maggio 1919 il ruolo organico del personale del R. Istituto di studi superiori pratici di perfezionamento di Firenze è stabilito in conformità della tabella unita al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

La maggiore spesa occorrente andrà a carico del bilancio dell'Istituto stesso salvo quanto è disposto per il personale insegnante, assistente, tecnico e subalterno dai decreti-legge 17 agosto 1919, nn. 1703 e 1707, e 13 maggio 1920, nn. 929 e 842.

Art. 2.

Al personale di segreteria del R. Istituto di studi superiori di Firenze sono estese tutte le disposizioni di carattere economico o giuridico concernenti il personale dell'Amministrazione universitaria, stabilite con i decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2049, e 1° settembre 1920, n 1503.

Art. 3.

Al personale delle biblioteche dell'Istituto vengono estese tutte le disposizioni di carattere economico e giuridico riguardanti il personale delle biblioteche governative emanate con i RR. decreti 2 ottobre 1919, n. 2074, e 13 maggio 1920, n. 714.

In via transitoria alla sistemazione nel nuovo organico degli attuali impiegati delle biblioteche dell'Istituto sarà provveduto in conformità delle proposte fatte

da apposita Commissione nominata dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 4.

L'ufficio di zoologo aggiunto è equiparato a tutti gli effetti economici e di carriera all'ufficio di astronomo aggiunto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

RUOLO ORGANICO
del personale del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

Segreteria.

1 direttore	L.	8,600 —
3 segretari a L. 4000	»	12,000 —
1 ragioniere	»	4,000 —
—	L.	24,600 —

N. B. - Per l'ulteriore sviluppo della carriera vedi tabelle n. 1 e 2 allegate al R. decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1503.

Biblioteche.

1 bibliotecario	L.	5,500 —
2 coadiutori a L. 5,000	»	10,000 —
3 assistenti a L. 3,000	»	9,000 —
6	L.	24,500 —

N. B. - Per l'ulteriore sviluppo della carriera vedansi tabelle allegate al R. decreto-legge 13 maggio 1920, n. 714.

Facoltà di filosofia e lettere.

18 professori ordinari a L 11,000	L.	193,000 —
6 professori straordinari a L. 9000	»	54,000 —
3 incaricati a L. 3500	»	10,500 —
- Assegno di direzione del gabinetto di psicologia	»	700 —
1 Assistente per gabinetto di psicologia	»	5,000 —
28	L.	268,200 —

Facoltà di scienze fisiche e naturali.

10 professori ordinari a L. 11,000	L.	110,000 —
5 professori straordinari a L. 9000	»	43,000 —
1 astronomo	»	7,000 —
1 zoologo aggiunto	»	6,000 —
10 assegni per la direzione dei laboratori	»	7,000 —
1 assistente astronomo	»	5,500 —
10 aiuti a L 5500	»	55,000 —
11 assistenti a L. 5000	»	55,000 —
23 tecnici a L. 3500	»	80,500 —
62	L.	371,000 —

Facoltà di medicina e chirurgia.

15 professori ordinari a L. 11,000	L.	165,000 —
- incarichi (somma a calcolo)	»	20,000 —
7 assegni per la Direzione delle cliniche a L. 800	»	5,600 —
8 assegni per la Direzione del laboratorio a L. 700 [illegible]	»	5,600 —
20 aiuti a L. 5500	»	110,000 —
25 assistenti a L. 5000	»	125,000 —
11 tecnici a L. 3500	»	38,500 —
1 levatrice	»	3,500 —
2 levatrici assistenti a L. 2500	»	5,000 —
74	L.	478,500 —

Scuola di farmacia.

1 professore ordinario	L.	11,000 —
- assegno di Direzione per laboratorio	»	700 —
2 incaricati (1 a L. 3500 e 1 a L. 2800)	»	6,300 —
2 aiuti a L. 5500	»	11,000 —
1 tecnico	»	3,500 —
6	L.	32,500 —

Museo di strumenti antichi.

1 direttore onorario		—
1 vice direttore (assegno)	L.	300 —
2		

Personale subalterno.

45 bidelli e custodi a L. 2400	L.	108,000 —

N. B. - Per l'ulteriore sviluppo della carriera del personale insegnante, assistente, tecnico e subalterno vedi tabelle allegate ai Regi decreti-legge 13 maggio 1920, n. 929, e 13 maggio 1920, numero 842.

RIEPILOGO.

5 Segreteria	L.	24,600 —
6 Biblioteche	»	24,500 —
28 Filosofia e lettere	»	268,200 —
62 Scienze fisiche e naturali	»	371,000 —
74 Medicina e chirurgia	»	478,500 —
6 Scuola di farmacia	»	32,500 —
2 Museo di strumenti antichi	»	300 —
45 Subalterni	»	108,000 —
228	L.	1,307,600 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Regio decreto 21 agosto 1921, n. 1264, *che autorizza la Camera di commercio e industria di Carrara ad imporre per il solo anno 1921 la tassa camerale.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 18 luglio 1912, n. 923 che fissa in lire due del reddito imponibile inscritto a ruolo (corrispondente a una lira del reddito netto) l'aliquota massima che la Camera di commercio di Carrara è

autorizzata ad imporre sui redditi industriali e commerciali che si producono nel proprio distretto;

Considerato che la Camera suddetta con deliberazione in data 15 aprile 1921 chiese al Ministero per l'industria e il commercio di essere autorizzata ad elevare per urgenti esigenze di bilancio da L. 1 a L. 2 per ogni cento lire di reddito netto di ricchezza mobile il massimo d'aliquota che essa attualmente può applicare ai redditi della natura anzidetta;

Considerato che la relativa autorizzazione, è subordinata al parere del Consiglio superiore del commercio, e che detto consesso, per ora, non si può riunire;

Ritenuto che siano meritevoli di considerazione le ragioni per le quali la Camera di commercio e d'industria di Carrara ha deliberato di chiedere l'urgente applicazione dell'aumento del massimo dell'aliquota come sopra specificato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Carrara è autorizzata ad applicare, per il solo anno 1921 l'imposta sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima di lire due per cento sui redditi di natura commerciale e industriale che si producono nel distretto medesimo.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto, la Camera medesima sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio, la misura effettiva dell'aliquota d'imposta da applicare nell'esercizio 1920, tenuto conto delle effettive esigenze del bilancio camerale di detto anno.

Art. 3.

Il predetto R. decreto 18 luglio 1912, n. 923, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 13 agosto 1921, n. 1267, *che autorizza il ministro delle finanze a stabilire i prezzi di vendita al pubblico di tutte le varietà di tabacchi lavorati esteri.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563;

Visti i Regi decreti 19 febbraio 1920, n. 180 e 3 novembre 1920, n. 1582;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire i prezzi di vendita al pubblico di tutte indistintamente le varietà di tabacchi lavorati esteri, entro i limiti massimi e minimi sottoindicati:

Rapati - Prezzo massimo Lit. 45 per kg.
Minimo Lit 30 id.
Trinciati - Prezzo massimo Lit. 150 id.
Minimo Lit. 50 id.
Sigari Prezzo massimo Lit. 3200 id. e per ogni sigaro L 16
Minimo Lit. 70 id. id. L. 0,35.
Sigarette - Prezzo massimo Lit. 800 id. id. sigaretta L. 0,80
Minimo Lit. 60 id. id. id. L. 0.06.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1217. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Mignanego (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1218. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa la deliberazione 12 marzo 1921 del Consiglio comunale di Diano Marina (Porto Maurizio) concernente la modificazione dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.